



Regione Toscana

Pubblicazione di dati personali su web

NOTE OPERATIVE

Regione Toscana

Ufficio Responsabile Protezione Dati

DPO - Ing. Leonardo Borselli (PhD)

Emissione WP-1 v.1.0

Attività	Funzione	Nome	Firma
Estensione			
Verifica			
Approvazione			

La presenza della firma attesta che l'attività è stata eseguita e costituisce assunzione di responsabilità.

Revisioni WP-1

Versione	Data	Paragrafi modificati	Motivo delle modifica
1.0	29/09/2020	Non applicabile	Non applicabile

Pubblico

I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.

Leonardo da Vinci

Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction.

Albert Einstein

Indice

Emissione e revisioni	ii
Bibliografia	iv
1 Pubblicazione WEB	1
1.1 Introduzione	1
1.2 Comunicazione o diffusione	1
1.2.1 Dati minimi necessari	1
1.2.2 Normativa di riferimento	1
1.3 Condizioni specifiche	1
1.3.1 Trasparenza amministrativa	1
1.3.1.1 Approfondimento sulle graduatorie	2
1.3.2 Fasi procedurali in corso	2

1. Pubblicazione WEB

1.1 Introduzione

Questo documento cerca di fornire alcuni suggerimenti pratici da considerare prima di procedere alla pubblicazione di contenuti web.

1.2 Comunicazione o diffusione

La presenza di dati personali sul web, di cui costituisce un esempio una graduatoria per l'ottenimento di benefici, viene spesso indicata come *pubblicazione* nelle norme di riferimento. Il concetto alla base del **GDPR** è quello di *Diffusione di dati personali* in quanto i destinatari non sono limitati a un insieme conosciuto. Sul web chiunque può infatti accedere e consultare, scaricare e conservare contenuti restando anonimo.

La diffusione di dati personali è estremamente pervasiva della sfera personale del proprietario dei dati e può avvenire esclusivamente in forza di una legge o, nei casi previsti dalla legge, di un regolamento, che bilanci tale invasione con il diritto di conoscibilità diffusa di tali informazioni. Se ne deduce ad esempio che i dati diffusi debbano essere quelli minimi indispensabili per raggiungere l'obiettivo definito dalla norma che ne dispone la pubblicazione. Ogni altra diffusione di dati, non espressamente disposta da una norma di rango citato, o con contenuti in eccesso rispetto all'obiettivo della stessa norma costituisce una violazione di diritti sanciti con il **GDPR**.

1.2.1 Dati minimi necessari

Nella pubblicazione di dati personali occorre procedere selezionando i dati minimi necessari per raggiungere un obiettivo. Si può procedere fissando un set di dati personali che rispondono all'obiettivo di pubblicazione procedendo a verificare se la pubblicazione rispetta il **GDPR**.

Domanda

È possibile pubblicare un numero minore di dati personali senza venir meno all'obiettivo della pubblicazione ?

Se la risposta è sì il set di dati di partenza deve essere ridotto reiterando la domanda fintanto che la risposta non diviene negativa.

Il processo di selezione dei dati e delle informazioni oggetto della pubblicazione su web è sottoposto al principio dell'accountability e **DEVE** essere predisposto per la rendicontazione, meglio se definito in forma scritta.

1.2.2 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento comprende:

1. Normativa specifica relativamente al procedimento in oggetto
2. Trasparenza Amministrativa [**ANAC:33**]
3. **GDPR**

1.3 Condizioni specifiche

1.3.1 Trasparenza amministrativa

In alcuni procedimenti amministrativi è richiesta, in aggiunta ad eventuali altri obblighi di pubblicità legale la pubblicazione di dati personali nell'area *Amministrazione Trasparente* del sito web del soggetto pubblico.

Le delibera **ANAC** n. 1310 del 2016 definisce il contenuto di tale area del sito web delle pubbliche amministrazioni prevedendone l'articolazione in modo tale da garantire l'omogeneità per tutti i soggetti pubblici come disposto dall'articolo 48, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. È bene notare che nel definire le tale articolazione

il legislatore ha previsto anche una sezione contenente altri contenuti, chiaramente identificata e distinta rispetto alle altre sezioni. In tal senso la delibera **ANAC** dispone la pubblicazione nelle varie sezioni dei soli contenuti strettamente e chiaramente definiti nella norma escludendo la pubblicazione di contenuti aggiuntivi nell'area *Amministrazione Trasparente*.

La pubblicazione nell'area *Amministrazione Trasparente* è quindi da ritenersi tutta e sola quella richiamata dalla succitata norma e dalla delibera **ANAC** richiamata. Dove ad esempio si fa riferimento alle graduatorie, in assenza di ulteriori chiarimenti si intende, con riferimento al **GDPR** dei dati minimi necessari per raggiungere l'obiettivo della trasparenza, senza per questo pubblicare dati eccedenti in violazione della protezione dei dati personali, procedendo ad esempio come indicato in 1.2.1

Risulta quindi opportuno togliere, tutto il materiale non espressamente richiesto dalla Trasparenza amministrativa e, se necessario, collocarlo in altra parte del sito istituzionale. Peraltro il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 all'articolo 7.bis, comma 3 prevede quanto segue:

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 all'articolo 7.bis, comma 3

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

I dati, le informazioni e i documenti **DEVONO** quindi essere pseudonimizzati, a maggior tutela, così che siano fruibili solo dall'interessato (fatte salve richieste di accesso ai sensi di legge) per il tempo necessario (fino alle prove scritte).

Il rispetto del **GDPR** richiede anche la definizione dei ruoli e delle responsabilità pertanto è bene identificare chiaramente nel *Piano anticorruzione* le strutture organizzative o i soggetti singoli titolati alla pubblicazione. In questo caso si tratta in generale del Responsabile del procedimento (RUP) e ovviamente non del redattore della pagina WEB. Un esempio è costituito dalla DGRT 24/02/2020 n. 192 dove in allegato sono definite le strutture responsabili della pubblicazione.

1.3.1.1 Approfondimento sulle graduatorie

Al riguardo si ricorda il contenuto delle linee guida del Garante del 15 maggio 2014.

Linee guida del Garante del 15 maggio 2014, punto 3.b

3.b Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

1.3.2 Fasi procedurali in corso

Durante le fasi procedurali è uso pubblicare informazioni di servizio per rendere trasparente l'iter del procedimento. In questo caso si hanno sia informazioni non contenenti dati personali, leggasi la data di una seduta pubblica di valutazione, sia informazioni contenenti dati personali e/o pseudonimi come, ad esempio, l'elenco dei convocati ad una prova di selezione.

Come richiamato in precedenza se queste informazioni non sono oggetto di trasparenza amministrativa non devono essere pubblicate nell'area *Amministrazione Trasparente* del sito web.

In caso di pubblicazione di dati personali occorre porsi una domanda, prima di procedere.

Domanda

È necessario pubblicare qualche dato personale ?

La risposta in generale è negativa ad esempio nelle seguenti casistiche seguenti non è necessario pubblicare alcun dato personale.

Autenticata L'utente ha presentato istanza all'ente ad esempio mediante applicazione web ovviamente autenticata.

Un'applicazione (la stessa o altra) può essere utilizzata per fornire informazioni personali senza la minima necessità di diffusione di dati personali.

Domiciliata L'utente ha presentato istanza all'ente mediante indicazione di un domicilio. La comunicazione personale può essere inviata al domicilio dell'utente senza la minima necessità di diffusione di dati personali.

Pseudonimizzata L'utente ha presentato istanza ed ha ricevuto identificativo univoco univoco della stessa, come ad esempio il numero di protocollo. In questo caso è sufficiente pubblicare le informazioni di procedimento con riferimento al numero di protocollo senza la minima necessità di diffusione di dati personali.

Ove non siano disponibili soluzioni che prevedono l'assenza della pubblicazione di dati personali occorre procedere attivando ex-novo una di tali soluzioni. Non esistono motivi per cui la programmazione e i tempi procedurali non consentano di attuare una delle soluzioni descritte in precedenza.